



N. 122 O.d.G.

COMUNE DI BERGAMO
Consiglio Comunale

N. 149 Registro C.C.

N. 26 Prop. Del.

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 15.286,26 a seguito di sentenza del Tribunale di Bergamo n. 415/11 in data 17.02.11 nell'ambito del contenzioso insorto con la società "Cavagnis Costruzioni S.r.l." per i lavori di realizzazione dell'istituto professionale "C. Pesenti" in via Polaresco.

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in data **19 luglio 2011**

rag. Guglielmo Redondi - Presidente

SINDACO

1 – Tentorio dott. Franco

CONSIGLIERI

- | | |
|--|---|
| 2 – Allegri dott. Maurizio | 22 – Fusi dott. Enrico |
| 3 – Angeloni Giacomo | 23 – Gandi avv. Sergio |
| 4 – Baraldi rag. Gianfranco | 24 – Ghisalberti dott.ssa Nadia |
| 5 – Barbieri dott. Giancarlo | 25 – Grossi geom. Vittorio |
| 6 – Belotti rag. Daniele | 26 – Lanzani prof.ssa Silvia |
| 7 – Benigni prof. Francesco | 27 – Lorenzi dott. Stefano |
| 8 – Bonassi dott. Maurizio | 28 – Marabini dott. Valerio |
| 9 – Brembilla geom. Marco | 29 – Marchesi prof.ssa Maria Carolina |
| 10 – Bruni avv. Roberto | 30 – Mazzoleni ing. Giuseppe |
| 11 – Carminati rag. Lorenzo | 31 – Paganoni Simone |
| 12 – Carnevali Elena | 32 – Pecce dott.ssa Luisa |
| 13 – Chiorazzi rag. Roberto | 33 – Petralia dott. Giuseppe |
| 14 – Crescini dott. Claudia | 34 – Polimeno dott. Demetrio |
| 15 – D'Avanzo p.i. Raimondo | 35 – Redondi rag. Guglielmo |
| 16 – De Canio prof. Enzo | 36 – Ribolla dott. Alberto |
| 17 – De Rosa dott. Davide | 37 – Tognon dott.ssa Paola |
| 18 – Di Giminiani dott. Giuseppe | 38 – Tomasini p.i. Giamprieto |
| 19 – Di Gregorio dott. Carlo Angelo | 39 – Varinelli Fiorenza |
| 20 – Fassi rag. Mareo | 40 – Vertova dott. Pietro |
| 21 – Frosio Roncalli dott.ssa Luciana | 41 – Zenoni dott. Stefano |

Presenti all'inizio della trattazione n. 32

ASSESSORI

- | | |
|---|--|
| Ceci avv. Gianfranco | Invernizzi Cristian |
| Bandera dott. Massimo | Minuti dott. Danilo |
| Callioni Leonio | Moro dott. Marcello |
| D'Aleia dott. Tommaseo | Pezzotta avv. Andrea |
| Facchetti dott. Enrico | Saltarelli prof. Alessio |
| Foppa Pedretti Enrica | Sartirani Claudia |

Partecipa il vice segretario generale dott.ssa Giacomina Giaccone.


Sull'argomento la Giunta comunale in data 6 luglio 2011 ha presentato la seguente proposta di deliberazione, distribuita a tutti i consiglieri:

(vedi proposta unita)

AL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BERGAMO



DIREZIONE: lavori pubblici
DIVISIONE: edifici e monumenti

Bergamo, 11 aprile 2011

N° 26 Reg. Dir.

N° 3 Reg. Dir.

V. S. / F. L. - M



On.le Giunta
SEDE

Per inoltro al
Consiglio Comunale

OGGETTO: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro ~~15.283,45~~ ^{15.286,26} a seguito di sentenza del Tribunale di Bergamo n° 415/11 in data 17.02.11 nell'ambito del contenzioso insorto con la società "Cavagnis Costruzioni S.r.l." per i lavori di realizzazione dell'istituto professionale "C. Pesenti" in via Polaresco.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- la società "Cavagnis-Costacurta S.r.l.", ora "Cavagnis Costruzioni S.r.l.", con sede in Padova, fu incaricata dall'Amministrazione Comunale di Bergamo dell'esecuzione dei lavori di costruzione dell'Istituto professionale "C. Pesenti" in via Polaresco, a fronte di un corrispettivo contrattuale pari ad euro 2.612.031,38, da eseguire nel termine di giorni 500 (cinquecento) dalla data di consegna del cantiere, avvenuta il 22.03.1996;

- i lavori, ultimati il 16.03.1999 e collaudati il 09.12.1999, sono stati completati in tempo utile, tenuto conto delle sospensioni e proroghe disposte, per complessivi 633 giorni di maggior durata dell'appalto;



COMUNE DI BERGAMO

- con riferimento ai lavori sopra indicati, la società "Cavagnis Costruzioni S.r.l.", in data 24.10.2002, ha promosso causa avanti al Tribunale civile di Bergamo chiedendo di "Condannarsi il Comune di Bergamo al pagamento in favore della Cavagnis Costruzioni S.r.l. della complessiva somma di € 23.499,96 corrispondente all'importo degli interessi, conteggiati ai sensi degli artt. 58 e 59 del Capitolato Generale per le opere pubbliche del Comune stesso, maturati a causa dei ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del prezzo relativamente all'appalto descritto in narrativa nell'atto di citazione in data 24.10.2002, maggiorata di interessi legali e maggior danno, anche per gli interessi bancari, ex art. 1224, Il Comma c.c. a decorrere dal giorno in cui, in occasione del pagamento in acconto o a saldo immediatamente successivo, avrebbero dovuto essere corrisposti i singoli importi di interessi ai sensi dell'art. 5, della L. n. 741/1981 e fino all'effettivo pagamento, e con maggiorazione, altresì, di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. con decorrenza dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa";

- l'Amministrazione Comunale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione delle richieste di parte attrice.

Considerato che:

- con sentenza n° 415/11 in data 17.02.2011 il Tribunale civile di Bergamo, sezione terza civile, che si allega al presente provvedimento per una disamina esaustiva dei fatti, ha stabilito a seguito di consulenza tecnica d'ufficio:

- di accogliere la domanda attrice relativamente al pagamento degli interessi nei limiti della somma di euro 12.612,03, oltre agli interessi ex art. 1283 c.c. su tale somma a decorrere dalla domanda giudiziale;
- di rigettare la domanda avanzata da "Cavagnis Costruzioni S.r.l." relativa al pagamento del maggior danno ex art. 1224 c.c.;
- di compensare per intero le spese di causa tra le parti atteso l'esito complessivo del giudizio e, per analoghi motivi, pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.

- la somma complessiva prevista è pari ad euro 15.286,26, computata con gli interessi dal 24.10.2002.

Rilevato che la sentenza in oggetto riportata appare favorevole per l'Amministrazione Comunale, in quanto la somma accolta per interessi è pari ad euro 12.612,03 a fronte di una richiesta di euro 23.499,96 e, inoltre, vengono rigettate le richieste di parte attrice relative al pagamento degli interessi bancari ed anatocistici; da ultimo, le spese di causa sono compensate al 50% fra le parti in causa.

Visto l'art. 194 comma 1° lettera a) del D.lgs. 267/00, che consente di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nel caso di sentenze esecutive, e dato atto che ricorrono i presupposti e le condizioni previste dal legislatore.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e visto



COMUNE DI BERGAMO

SI PROPONE

1. Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio di euro ~~15.283,15~~ ^{15.286,26} a seguito di sentenza del Tribunale di Bergamo n° 415/11 in data 17.02.11 nell'ambito del contenzioso insorto con la società "Cavagnis Costruzioni S.r.l." per i lavori di realizzazione dell'istituto professionale "C. Pesenti" in via Polaresco.
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro ~~15.283,15~~ ^{15.286,26} imputandola al capitolo ~~1010608~~ ¹⁰¹⁰⁶⁰⁸ del bilancio ~~in corso~~ ^{INTERVENTO} che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare alla società "Cavagnis Costruzioni S.r.l." quanto di spettanza.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267/00, per addivenire in tempi brevi alla liquidazione di quanto dovuto e limitare la corresponsione di ulteriori interessi.

Il Dirigente
Dott. Arch. Dario Mazza

Il Dirigente
Dott. Arch. Pietro Foresti

L'Assessore ai lavori pubblici
Prof. Alessio Saltarelli

Allegati: sentenza n° 415/11 in data 17.02.2011 del Tribunale civile di Bergamo
prospetto riepilogativo calcolo interessi



REpubBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Terza Sezione Civile

in persona del Giudice dott. Mario Conte ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel R.G. al n. 10473/2002, vertente tra:

- **CAVAGNIS COSTRUZIONI s.r.l.**, con sede in Padova via A. Aleardi n. 5
in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Giacomo Cavagnis,
rappresentata e difesa come in atti.

ATTRICE

- **COMUNE DI BERGAMO**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresen-
tato e difeso come in atti.

CONVENUTO

PREMESSA

Con atto di citazione datato 24.10.2002 Cavagnis Costruzioni s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, citava in giudizio il Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, il quale si costituiva ritualmente in giudizio.

La causa veniva istruita e disposta C.T.U.

All'udienza del 22.09.2009 le parti precisavano le seguenti conclusioni.

Handwritten signature

R.G. 10473/02
Sez. 415/11
Con. 103/11

Rea. 705/11

Conclusioni per l'attrice Cavagnis Costruzioni s.r.l. :

"Condannarsi il Comune di Bergamo al pagamento in favore della Cavagnis Costruzioni s.r.l della complessiva somma di € 23.499,96 corrispondente all'importo degli interessi, conteggiati ai sensi degli artt. 58 e 59 del Capitolato Generale per le opere pubbliche del Comune stesso, maturati a causa dei ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del prezzo relativamente all'appalto descritto in narrativa nell'atto di citazione in data 24.10.2002, maggiorata di interessi legali e maggior danno, anche per gli interessi bancari, ex art 1224, Il Comma c. c. a decorrere dal giorno in cui, in occasione del pagamento in acconto o a saldo immediatamente successivo, avrebbero dovuto essere corrisposti i singoli importi di interessi ai sensi dell'art 5, della L. n. 741/1981 e fino all'effettivo pagamento, e con maggiorazione, altresì, di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. con decorrenza dalla data della domanda al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Conclusioni per il convenuto Comune di Bergamo:


"Voglia Codesto Tribunale dichiarare infondata la richiesta di controparte sia nell'an, che nel quantum. In via subordinata, laddove Codesto Giudice lo ritenesse del caso, in via istruttoria, richiamare il C.T.U. per fornire chiarimenti sulla perizia svolta e ciò sulla scorta delle osservazioni svolte dal Comune di Bergamo. Spese rifuse".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il punto di partenza, per una corretta valutazione dei fatti di causa, deve essere il contratto di appalto stipulato tra Cavagnis Costruzioni s.r.l. e il Comune di Bergamo in data 08.02.1996 (doc.2 fascicolo convenuto) in quanto in esso è sancita la volontà negoziale delle parti oggi in giudizio.

Tanto premesso, la prima questione che si pone è quella relativa all'applicabilità dell'art. 13 del D.L. 55/1983 convertito con L.131/83, norma richiama dall'art. 6 del contratto di appalto. Sul punto parte attrice eccepisce:

- che la richiamata norma regola la "fornitura di beni e servizi" e non può, quindi, trovare applicazione in tema di appalti di opere pubbliche come nel caso di specie al quale si deve applicare il disposto di cui all'art. 4 L. 741/81;


2



- che l'applicazione dell'art. 13 del D.L. 55/1983 presuppone che nel "bando di gara" venga menzionato il ricorso da parte dell'Ente appaltante al mutuo della Cassa DD.PP. circostanza che, nel caso in esame, non risulta anzi si sottolinea la mancata produzione del bando.

La tesi attrice è destituita di fondamento. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 13 del D.L. 55/1983 è applicabile anche ai contratti di appalto di opere pubbliche ed è sufficiente che dal contratto di appalto sia desumibile il finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti come nel caso di specie. Sul punto significative sono:

- Cass Sez. 1 sent. n. 13752 del 27.06.2005 :

" Il comma sesto dell'art. 13 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131 - il quale dispone che "qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara" - è applicabile anche ai contratti di appalto di opere pubbliche, e la condizione da esso posta per l'operatività della sospensione della decorrenza degli interessi ("purché detta circostanza sia stata richiamata nel bando") va intesa nel senso che nel bando deve essere inserita l'indicazione che le opere o i servizi sono finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, e non anche la trascrizione del dato normativo di riferimento, e neppure la specifica previsione contenuta nella legge stessa dell'esclusione dal calcolo del periodo di mora del tempo intercorrente tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale".

- Cass. Sez. 2 sent. n. 7343 dell' 08.08.1997:

"Se dal contratto di appalto, stipulato da un Comune per l'esecuzione di un'opera, è desumibile il finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti, si applica l'art. 13, ultimo comma del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 (convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 131), a norma del quale sulla somma da pagare a titolo di corrispettivo non decorrono gli interessi moratori per il tempo intercorrente tra "la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di te-



sorzeria provinciale", anche se nel contratto manca il richiamo a tale norma. e nel bando di gara quello della relativa circostanza".

Da quanto precede consegue che nel conteggio degli interessi richiesti da parte attrice va considerata la franchigia prevista dall'art. 13 del D.L. 55/1983 convertito con L.131/83.

Parte attrice pone, inoltre, il problema in ordine alla :

- *"applicabilità o meno degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962 (e, quindi, degli omologhi artt. 58 e 59 del Capitolato Generale del Comune) anche al ritardo nel pagamento dell'anticipazione e delle ritenute di garanzia e, conseguentemente, la necessità o meno di attribuire rilevanza, anche quanto all'anticipazione e alle ritenute di garanzia, non solo al ritardo nell'emissione del titolo di spesa, bensì anche al ritardo nell'emissione dei corrispondenti certificati di pagamento";*
- *"esatta individuazione dei giorni di ritardo cui applicare gli interessi al tasso meramente legale (60 secondo il c.t. dell'Impresa, 90 secondo il perito del Comune)";*

e conclude:

- per l'applicabilità degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962 anche al ritardo nel pagamento dell'anticipazione e delle ritenute di garanzia;
- per la determinazione in giorni sessanta il periodo di franchigia dagli interessi al tasso di mora attesa la modifica introdotta dall'art. 4 L. 741/1981 che esplicherebbe effetto anche sugli artt. 58 e 59 in quanto "omologhi" alle richiamate norme.

Le argomentazioni di parte attrice non possono essere condivise.

Ancora una volta, occorre ribadire che il punto di partenza inderogabile è il contratto di appalto stipulato in data 08.02.1996 in quanto fonte esclusiva dei rapporti negoziali tra le parti.

L'art. 4 del contratto stabilisce: *"I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle condizioni tutte fissate, oltre che nel presente atto, anche nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con la citata deliberazione della Giunta Municipale in data 25.07.1994 n. 31275 P.G., che costituisce parte integrante del presente atto, come se fosse di seguito trascritta. Si richiamano in particolare le condizioni contenute negli articoli 6), 8), 15) del predetto capitolato".*



L'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto sancisce che: "L'appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'appalto delle opere pubbliche del Comune adottato con deliberazioni consiliari 18 aprile 1966 n. 10942 P.G. e 15.05.1967 n. 15087 P.G. approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 20 giugno 1967, n. 13645 Div. IV.

Per tutto quanto non previsto nel suddetto Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale di Appalto si applicano le disposizioni in materia contenute nella Legge Comunale e Provinciale e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché le disposizioni contenute nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP., nel regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, nella legge e nel regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato e nelle altre leggi vigenti in materia".

Da quanto precede emerge chiaramente che il contratto di appalto dell'08.02.1996 richiama, in principalità, il Capitolato Generale d'appalto delle opere pubbliche del Comune e il Capitolato Speciale di Appalto, solo in via integrativa le altre norme e disposizioni citate, con la conseguenza che nel conteggio degli interessi per cui è causa si deve far riferimento agli artt. 58 e 59 del Capitolato Generale per le opere pubbliche del Comune di Bergamo e non già agli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962 sebbene "omologhi" degli artt. 58 e 59. Ulteriore conseguenza è che le modifiche legislative introdotte dall'art. 4 L. 741/1981, relative al periodo di tempo cui sono applicabili gli interessi al tasso meramente legale, non possono incidere su quanto previsto dai richiamati artt. 58 e 59, che prevedono un periodo pari a giorni novanta, sia perché tali norme sono state accettate contrattualmente dalle parti sia perché le modifiche normative sono intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Il conteggio degli interessi andrà, pertanto, effettuato tenuto conto di quanto previsto dai richiamati artt. 58 e 59 nonché dall'art. 33 D.P.R. 1063/1962, da intendersi quale norma integrativa richiamata dal contratto di appalto, condividendo il giudicante le osservazioni del C.T.U. sul punto (vedi consulenza sub "Ritenute a Garanzia" pag. 8).



Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, la domanda attrice di liquidazione degli interessi va accolta nei termini precisati e sulla base del conteggio effettuato dal C.T.U. come riportato nella relazione sub allegato 7 tabella "B" ("Conteggio interessi con franchigia Cassa DD. PP e int. legali entro 90 giorni") con la conseguente condanna del Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di lire 24.420.294 pari ad euro 12.612,03.

Per quanto concerne la domanda attrice volta ad ottenere la condanna del Comune di Bergamo al pagamento del maggior ritenuto danno ex art. 1224 c.c. si osserva che la stessa è infondata e va, pertanto, rigettata alla luce della univoca giurisprudenza della Suprema Corte sul punto secondo la quale :*" il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi della mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile solo dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di danaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063"*. (Cass. Sez. Un. sent. del 17.07.2001 n. 9653, conforme Cass. Sez. I sent. del 05.09.2008 n. 22400), Coerentemente a quanto innanzi riportato può essere accolta, invece, l'ulteriore domanda attrice volta al riconoscimento degli interessi ex art. 1283 c.c. che andranno calcolati sulla somma di euro 12.612,03 liquidata a titolo di interessi a decorrere dalla domanda giudiziale.

Atteso l'esito complessivo del giudizio, che vede solo parzialmente accolte le domande di parte attrice, si ritiene di dover compensare per intero le spese di causa tra le parti. Per analoghi motivi le spese relative alla C.T.U. si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% , come già disposto con ordinanza del 09.12.04

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, contrariis reiectis, ha così deciso:



- accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, la domanda attrice volta ad ottenere il pagamento degli interessi scaturenti dal contratto di appalto stipulato in data 08.02.96 e per l'effetto condanna il Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di euro 12.612,03 in favore di Cavagnis Costruzioni s.r.l. oltre agli interessi ex art. 1283 c.c. su tale somma a decorrere dalla domanda giudiziale;
- rigetta la domanda avanzata da Cavagnis Costruzioni s.r.l. relativa al pagamento del maggior danno ex art. 1224 c.c.;
- compensa per intero le spese di causa tra le parti atteso l'esito complessivo del giudizio e, per analoghi motivi, pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% .

Bergamo 17.02.2011



Il Giudice
dr. Mario Conte

TRIBUNALE DI BERGAMO
Depositato oggi 17 FEB. 2011
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Martina Grasso

TRIBUNALE DI BERGAMO

Copia conforme all'originale che si rilascia prima della registrazione ai sensi dell'art. D.P.R. n. 1017/1983

- trascrizione/Atto di provenienza immobiliare
- esec. for.
- ...


09 MAR 2011

IL CANCELLIERE BS
(Franca Perletta)

[Handwritten signature]

Contatti Note legali Enta Registrati Cerca un avvocato

Taglia i tuoi costi per la stampa a colori fino al 50%



STRUMENTARIO

cerca

tutti i tag

CERCA NEL SITO

cerca

Home > Strumentario

Mostra 48

0

Parole chiave

Interessi Legali

Interessi

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.


Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI

Data Iniziale:	05-11-2002
Data Anale:	30-06-2011
Capitale iniziale:	€ 12.812,00 pari a L.24.420.237
Metodo di calcolo:	Interessi = (Cx Rx N)/G - dove C e' il capitale, R e' il tasso d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366). Nessuna capitalizzazione degli interessi

Calcolo Interessi

Data:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
05-11-2002	31-12-2002	3% ✓	56	€ 12.812,00	€ 56,05
01-01-2003	31-12-2003	3% ✓	365	€ 12.812,00	€ 378,36
01-01-2004	31-12-2004	2,5% ✓	366	€ 12.812,00	€ 315,30
01-01-2005	31-12-2005	2,5% ✓	365	€ 12.812,00	€ 315,30
01-01-2006	31-12-2006	2,5% ✓	365	€ 12.812,00	€ 315,30
01-01-2007	31-12-2007	2,5% ✓	365	€ 12.812,00	€ 315,30
01-01-2008	31-12-2008	3% ✓	366	€ 12.812,00	€ 378,36
01-01-2009	31-12-2009	3% ✓	365	€ 12.812,00	€ 378,36
01-01-2010	31-12-2010	1% ✓	365	€ 12.812,00	€ 128,12
01-01-2011	30-06-2011	1,5% ✓	181	€ 12.812,00	€ 82,81
Totale Interessi (S.E.O.):				€ 2.674,26	pari a L.5.178,094
Capitale+interessi (S.E.O.):				€ 15.286,26	pari a L.29.698,331



COMUNE DI BERGAMO


**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
DIVISIONE EDIFICI E MONUMENTI**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addi 11.04.2011

IL RESPONSABILE DI DIVISIONE

**DIREZIONE RISORSE
DIVISIONE GESTIONE DEL BILANCIO**

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai lavori pubblici tramite la Divisione "Edifici e monumenti" ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere  sotto l'aspetto contabile.

Si attesta altresì che la relativa spesa di euro 15.286,26 è imputata all' Cap. INTEGUMENTI 2010608 (Imp. 928/4) del bilancio in corso e finanziata con ENTRATE COLLEGATE


Addi 11-7-2011

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Con parere  di legittimità ai sensi dell'art. 27 comma 2° dello Statuto Comunale

Addi 05.07.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Daniele Perotti

Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n.122 avente per oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 15.286,26 a seguito di sentenza del Tribunale di Bergamo n.415/11 in data 17.02.2011 nell'ambito del contenzioso insorto con la società "Cavagnis Costruzioni S.r.l." per i lavori di realizzazione dell'istituto professionale "C. Pesenti" in via Polaresco.

(Durante la discussione esce dall'aula il consigliere Polimeno; sono presenti n.31 consiglieri).

ASSESSORE PROF. SALTARELLI:

L'avete già visto in commissione; mi rimetto al testo.

PRESIDENTE:

Nessun intervento.

Per dichiarazione di voto.

Nessun intervento.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n.1 consigliere astenuto (Vertova), n.30 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in data 11 aprile 2011 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in data 4 luglio 2011 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art.27, c.2, dello Statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 15/07/2011.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

DELIBERA

- 1) Di riconoscere, per i motivi di cui in proposta, la legittimità del debito fuori bilancio di €.15.286,26 a seguito di sentenza del Tribunale di Bergamo n.415/11 in data 17.2.2011 nell'ambito del contenzioso insorto con la società "Cavagnis Costruzioni S.r.l." per i lavori di realizzazione dell'istituto professionale "C. Pesenti" in via Polaresco.
- 2) Di impegnare la spesa complessiva di €.15.286,26 imputandola all'intervento 1010608 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare alla società "Cavagnis Costruzioni S.r.l." quanto di spettanza.

“”

(Escono dall'aula l'assessore Foppa Pedretti e i consiglieri Lanzani, Ribolla; sono presenti n.29 consiglieri).

Il Presidente invita, quindi il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000.


Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n.1 consigliere astenuto (Vertova), n.28 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, confermato e sottoscritto


Il presidente

rag. Guglielmo Redondi



Il vice segretario generale


dott.ssa Giacomina Giaccone



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Generale



- 2 AGO. 2011

Bergamo li.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data.....

1.9 LUG. 2011

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale



- 2 AGO. 2011

Bergamo li.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo li.....

.....